

**LICEO SCIENTIFICO “GALILEO GALILEI”
PESCARA**

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIVIETO DI FUMO

DELIBERA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO N. 399 DEL 26/07/2016

ART. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge n. 584 dell'11 novembre 1975 (in Gazzetta Ufficiale 5 dicembre 1975, n. 322);
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 (in Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 1996, n. 11);
- art. 52, comma 20, della legge n. 448 del 2001 (in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301);
- art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (in Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15);
- Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2003;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 (in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2003, n. 300);
- art. 19 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266;
- Decreto Legislativo 81/2008;
- CCNL scuola 2006-2009;
- D. L. n. 81 del 9-04-2008;
- D.L. n. 104 del 12/09/2013 convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento dell'8 novembre 2013, n. 128.

Quest'ultimo D.L. ha ribadito che la Tutela della salute nelle scuole è un principio costituzionale irrinunciabile, modificando e ampliando le disposizioni della legge 104 del 2013 (art. 51) con l'inserimento di alcuni commi aggiuntivi significativi:

1bis. Il divieto di cui al comma 1 (divieto di fumo) è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.

2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche [...]

3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

ART. 2 - FINALITÀ

Il presente Regolamento si prefigge di:

a) tutelare la salute di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, garantendo un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;

b) far percepire il “vizio del fumo” come una patologia della quale ci si può liberare coscientemente, ribadendo i vantaggi di un ambiente educativo salubre;

c) fare della scuola un motore di educazione alla legalità e di condivisione di regole destinate a garantire la civile convivenza democratica;

d) far rispettare il divieto di fumo, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica (articolo 4 della Legge 8 Novembre 2013, n. 128);

e) promuovere attività educative di lotta al tabagismo, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute previsto nel Piano dell'Offerta Formativa (POF) e dare visibilità alla politica contro il fumo adottata dall'istituzione scolastica;

f) favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione.

ART. 3 - SPAZI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO

È stabilito il divieto di fumo in tutti gli spazi interni e in tutte le aree all'aperto di pertinenza dell'istituto scolastico.

In tutti gli ambienti scolastici saranno apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della normativa di riferimento, delle sanzioni disciplinari applicabili, nonché delle persone preposte alla vigilanza.

Le sanzioni sono applicate a chiunque viola il divieto di fumo: studenti, personale docente e ATA, genitori ed esterni presenti negli spazi interni ed esterni dell'Istituto.

ART. 4 - SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO

Responsabile dell'osservanza del divieto è il Dirigente Scolastico che si avvale per la vigilanza di docenti e personale ATA, denominati responsabili preposti. I funzionari incaricati devono vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi e sull'osservanza del divieto di fumare, nonché procedere all'accertamento e alla contestazione di eventuali infrazioni in tutti i locali e pertinenze dell'Istituto.

In caso di trasgressione al divieto:

accertano le infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione;

provvedono alla redazione del verbale di accertamento, in triplice copia, mediante la modulistica fornita dall'amministrazione, previa identificazione del trasgressore tramite il documento di identità, e individuano l'ammenda da comminare;

consegnano al trasgressore, se identificato e maggiorenne, la copia di sua pertinenza, unitamente ad un bollettino di versamento e consegnano la seconda e terza copia all'ufficio di segreteria. Se il trasgressore non è identificato o minorenni, consegnano agli uffici amministrativi tutte le copie.

Gli Uffici amministrativi, in caso di impossibilità di contestazione immediata (mancata firma del verbale da parte del trasgressore o di trasgressore minorenni) provvedono alla notifica del verbale, a mezzo posta con raccomandata R.R., entro 90 giorni dalla constatazione.

In tutti i casi, trascorso il termine di 60 giorni dalla contestazione o dal ricevimento della notifica, senza che sia avvenuto il pagamento, presentano rapporto al Prefetto territorialmente competente, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, per i successivi adempimenti.

I responsabili preposti incaricati ricevono apposita disposizione di nomina e restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico. Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l'obbligo di vigilare e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili preposti individuati dal Dirigente Scolastico.

In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico si avvarrà della collaborazione delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto sul territorio.

ART. 5 - SANZIONI E MULTE

Tutti coloro che non osservino il divieto di fumo nei locali e nelle aree esterne dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli alunni minori di 18 anni si procederà a notificare ai genitori l'infrazione della norma del presente regolamento.

Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n.448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. In applicazione dell'art.16 della L. 689/81 il pagamento viene previsto sempre con un importo pari al doppio del minimo, quindi pari ad € 55,00. La misura della sanzione è raddoppiata anche qualora la

violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131 T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (*Causale: Infrazione divieto di fumo – Liceo Scientifico "G. Galilei" Pescara*). I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, al Dirigente Scolastico o all'ufficio di segreteria.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del divieto e del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 220,00 a € 2.200,00.

ART. 6 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di legge vigenti.

Modulistica in allegato:

- All. A: Verbale di accertamento e contestazione della violazione del divieto di fumare
- All. B: Trasmissione al Prefetto di copia del verbale
- All. C: Comunicazione al Prefetto di mancata esibizione di ricevuta di versamento
- All. D: Notifica di violazione ai genitori dell'alunno minorenne ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 legge n. 689/1981

 **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**
(Prof. Carlo Cappello)


ALLEGATO A - VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI FUMARE.

Verbale n. _____/_____(anno)

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ nei locali _____/area all'aperto di pertinenza della scuola

alle ore _____ il sottoscritto _____ incaricato dell'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo di cui alla legge 16.01.2003, n. 3, con provvedimento del Dirigente scolastico n. ____ del _____; ha accertato che il Sig. _____, nato a _____ il _____ residente in _____ via _____ identificato con _____, in servizio presso (se dipendente) _____ ha violato la norma dell'art. 51 della L. 3/2003 in quanto

(sorpreso nell'atto di fumare nel; sorpreso nell'atto di spegnere la sigaretta dopo aver fumato, ecc.)

Il trasgressore dichiara:

Per i motivi suddetti, commina allo/a stess ... una ammenda pari a € ; si allega un modulo F23 precompilato, con le opportune istruzioni.

AVVERTENZA

Ai sensi dell'art. 7 della legge 11.11.1975, n. 584, e successive modifiche, per la violazione di cui sopra è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 27,50 ad Euro 275,00.

da effettuarsi: 1. con pagamento diretto al Concessionario del Servizio Riscossione Tributi della Provincia; 2. con delega alla propria banca al pagamento; 3. presso gli uffici postali.

Il pagamento nel caso di pagamento in banca o presso gli uffici postali dovrà avvenire compilando l'apposito modello F23 dell'Agenzia delle Entrate - in distribuzione presso le sedi del concessionario, delle banche delegate e degli uffici postali - indicando il codice tributo 131T, corrispondente alla voce "Multe e ammende per tributi diversi da I.V.A.", il codice ufficio e la causale del versamento (*Infrazione divieto di fumo - Liceo Scientifico "G. Galilei" Pescara*). Qualora il trasgressore si avvalga della facoltà di effettuare il pagamento eseguendo il versamento della somma sopra indicata nei termini e con le modalità anzidette, dovrà inviare entro 60 giorni dalla data di contestazione copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento unitamente alla copia del presente verbale di contestazione. Nel caso in cui l'Amministrazione non riceva riscontro dell'avvenuto pagamento, secondo le disposizioni che precedono, provvederà a presentare rapporto al competente Prefetto, con le prove delle eseguite contestazioni e notificazioni, per consentire l'attivazione del procedimento di cui all'art. 18 della legge 689/1981. Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi e documenti al Prefetto, eventualmente chiedendo di essere sentiti.

Il trasgressore

Il responsabile preposto

ALLEGATO B - TRASMISSIONE AL PREFETTO DI COPIA DEL VERBALE

Prot. n.

Al Sig. Prefetto
della Provincia di Pescara
Via _____
Pescara

Oggetto: Comunicazione obbligatoria ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori) - Trasmissione copia del verbale per violazione della norma.

Ai sensi della legge 11/11/1975, n. 584, si comunica che, in data _____, è stato redatto verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, che si trasmette in copia, da parte del Sig. _____ responsabile preposto incaricato dallo scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995.

Il Dirigente Scolastico

ALLEGATO C - COMUNICAZIONE AL PREFETTO DI MANCATA ESIBIZIONE DI RICEVUTA DI VERSAMENTO

Prot. n.

Al Sig. Prefetto
della Provincia di Pescara
VIA _____
Pescara

Oggetto: Richiesta intervento per riscossione coattiva di sanzione comminata ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori).

Ai sensi della Legge 11.11.1975, n. 584, si dà comunicazione che in data _____ è stato redatto, a carico di _____, nato a _____ il _____ e domiciliato in _____, verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, già trasmesso a codesto Ufficio con nota prot. n. _____ del _____, che si ritrasmette in copia, da parte dell'incaricato dallo scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995.

Trascorsi i previsti 60 giorni, non è stata esibita la ricevuta del versamento dal trasgressore. Pertanto ai sensi di legge, si trasmette la pratica per le ulteriori iniziative di competenza di codesta Prefettura, ivi compresa l'eventuale riscossione coattiva.

Il Dirigente Scolastico

ALLEGATO D - NOTIFICA DI VIOLAZIONE AI GENITORI DELL'ALUNNO MINORENNE AI SENSI
E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 14 LEGGE N. 689/1981

Prot. n.

Raccomandata AR

Ai Sig.
genitori dell'alunno
Classe
Via
.....

OGGETTO: Processo verbale n..... del Notificazione di violazione ai sensi e per gli
effetti dell'art. 14 Legge n. 689/1981 .

L'anno, il giorno, del mese di, alle ore, nei
locali/oppure nell'area all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica sede di Via,
Comune di, il sottoscritto
....., in qualità di responsabile preposto
all'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo di cui alla Legge 11.11.1975,
n. 584, e all'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 come integrato dall'art. 4 del Decreto-legge 9
settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento 8 novembre 2013,
n. 128, accerta che: l'alunnnat ... a (...) e residente a
.....(...), Via, ha violato le disposizioni della
normativa antifumo in quanto sorpreso a fumare nei locali dell'istituzione scolastica (o negli spazi e
nelle aree della scuola) nonostante fossero presenti i cartelli previsti dalla normativa sopra
richiamata, nonché il servizio di vigilanza.
Pertanto l'allievo è soggetto ad una ammenda pari a € Si allega un modulo F23
precompilato, con le opportune istruzioni.

AVVERTENZA: A norma dell'art. 16 della Legge 24.11.1981, n. 689, è ammesso il pagamento della somma entro il termine di 60 giorni
dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Dell'avvenuto pagamento
deve essere data comunicazione all'istituto scolastico, presentando copia del presente verbale accompagnato dalla ricevuta di
versamento. Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, il Responsabile Incaricato per il tramite del Dirigente scolastico trasmette il
rapporto al Prefetto, quale Autorità competente per le successive iniziative. Ai fini dell'instaurazione del contraddittorio previsto all'art.
18, 1° comma, della legge N.689/81, entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione dalla presente contestazione, gli interessati
possono far pervenire al Prefetto scritti e documenti difensivi e possono chiedere di essere sentiti.

Il Dirigente scolastico